



COMUNE DI CALTO
PROVINCIA DI ROVIGO

**REGOLAMENTO
DI
POLIZIA MORTUARIA**

**APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 del 31/05/2006
MODIFICATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33 del 28/09/2006
MODIFICATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 38 del 29/11/2006**

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - OGGETTO E COMPETENZE

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Competenze del Sindaco
- Art. 3 Competenze sanitarie
- Art. 4 Responsabilità
- Art. 5 Atti a disposizione del pubblico

CAPO II - DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI

- Art. 6 Dichiarazione di morte
- Art. 7 Denuncia della causa di morte ed accertamento dei decessi
- Art. 8 Rinvenimento ossa, resti mortali, parti di cadavere
- Art. 9 Norme di riferimento

CAPO III - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI - PERMESSO DI SEPPELLIMENTO

- Art. 10 Periodo di osservazione
- Art. 11 Cautele nel periodo di osservazione
- Art. 12 Locali di osservazione
- Art. 13 Obitori

CAPO IV - PERMESSI DI SEPPELLIMENTO

- Art. 14 Rilascio autorizzazioni
- Art. 15 Consegna permessi al custode
- Art. 16 Rilascio di cadaveri
- Art. 17 Prelievi per trapianti terapeutici
- Art. 18 Autopsia e trattamenti conservativi
- Art. 19 Norme di riferimento

CAPO V - FERETRI

- Art. 20 Disposizione della salma nel feretro
- Art. 21 Facoltà di disporre della salma e dei funerali
- Art. 22 Chiusura del feretro
- Art. 23 Caratteristiche dei feretri per inumazioni, tumulazioni e trasporti

CAPO VI - TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 24 Tipi di trasporto
- Art. 25 Orario dei trasporti
- Art. 26 Caratteristiche dei carri funebri
- Art. 27 Trasporti fuori Comune
- Art. 28 Trasporti all'estero o dall'estero
- Art. 29 Trasporto di salme senza funerale
- Art. 30 Trasporto di ceneri e di resti
- Art. 31 Norme di riferimento

TITOLO II

SERVIZI NEI CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

- Art. 32 Elenco dei Cimiteri
- Art. 33 Piani Regolatori Cimiteriali
- Art. 34 Costruzione dei Cimiteri

- Art. 35 Ammissione nei Cimiteri
- Art. 36 Compiti del custode necroforo
- Art. 37 Compiti del seppellitore - necroforo

CAPO II - POLIZIA DEI CIMITERI

- Art. 38 Orari apertura Cimiteri
- Art. 39 Divieti
- Art. 40 Divieto ingresso veicoli
- Art. 41 Lavori murari
- Art. 42 Materiali ornamentali

CAPO III - INUMAZIONI E TUMULAZIONI

- Art. 43 Campi di inumazione e caratteristiche delle fosse
- Art. 44 Inumazione ordinaria in campo comune e inumazione di resti o ceneri con altro feretro inumato
- Art. 45 Diciture commemorative
- Art. 46 Tumulazioni e divieti inerenti
- Art. 47 Norme di riferimento

CAPO IV - CREMAZIONI

- Art. 48 Autorizzazione per la cremazione
- Art. 49 Servizio di cremazione
- Art. 50 Modalità di accoglimento e conservazione delle ceneri
- Art. 51 Trasporto e verbale di consegna
- Art. 52 Norme di riferimento

CAPO V - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 53 Esumazioni ordinarie
- Art. 54 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Art. 55 Estumulazioni ordinarie
- Art. 56 Esumazioni straordinarie
- Art. 57 Estumulazioni straordinarie
- Art. 58 Raccolta ossa - incenerimento materiali
- Art. 59 Salme aventi oggetti da recuperare
- Art. 60 Disponibilità dei materiali

TITOLO III

SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

- Art. 61 Tipologia
- Art. 62 Durata delle concessioni
- Art. 63 Modalità per ottenere una sepoltura privata
- Art. 64 Progetti sepolture
- Art. 65 Atto di concessione
- Art. 66 Canone di concessione
- Art. 67 Rinnovi
- Art. 68 Vigilanza
- Art. 69 Doveri in ordine alla manutenzione

CAPO II – CONCESSIONI DI LOCULI E COLOMBARI

- Art. 70 Loculi - colombari - cinerari
- Art. 71 Diritto d'uso loculi, colombari e cinerari
- Art. 72 Scadenza concessione

Art. 73 Ordine di assegnazione

Art. 74 Loculi e colombari in concessione perpetua - concessione trasferimento del diritto d'uso

CAPO III - TOMBE DI FAMIGLIA ED AREE PER TOMBE MONUMENTALI

Art. 75 Criteri per la concessione

Art. 76 Rivestimento marmoreo e finiture

Art. 77 Doveri in ordine alla manutenzione

Art. 78 Modalità di concessione

Art. 79 Rinnovo

Art. 80 Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività

Art. 81 Tumulazioni provvisorie in tombe di famiglia

Art. 82 Morte del concessionario

Art. 83 Divieto di cessione diritto d'uso tombe di famiglia

Art. 84 Aree per tombe monumentali

CAPO IV - REVOCA, DECADENZA E RINUNCIA DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 85 Estinzione delle concessioni

Art. 86 Revoca

Art. 87 Decadenza

Art. 88 Rinuncia alla concessione di tomba di famiglia

Art. 89 Rinuncia alla concessione di loculi, colombari e cinerari

Art. 90 Soppressione dei Cimiteri

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 91 Sepulture fuori dal Cimitero

Art. 92 Cautele

Art. 93 Contravvenzioni e sanzioni

Art. 94 Servizio di illuminazione votiva

Art. 95 Rinvio

Art. 96 Abrogazione di norme

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
OGGETTO E COMPETENZE

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla decomposizione dei cadaveri, nonché delle norme relative alla destinazione ed uso dei cadaveri e parti di essi, ai trasporti funebri, alla costruzione e gestione dei cimiteri e dei locali annessi, alla concessione di sepolture private, nonché alla tenuta e pulizia dei cimiteri, ed in genere a tutte le attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme, in applicazione del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285 del 10.09.1990, della Legge n. 130 del 30.03.2001 in materia di cremazione del Titolo VII del R.D. n. 1238 del 09.07.1939 sull'ordinamento dello stato civile e del Titolo VI del T.U. Delle leggi sanitarie approvato con R.D. n. 1265 del 27.07.1934.

2. In caso di disastri tellurici o di altra natura, si applicano le norme di cui al R.D. 9.12.1926, n. 2389, convertito nella Legge 15.3.1928, n. 883 e nel relativo Regolamento approvato con D.M. 15.12.1927, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 487, del 27 febbraio 1928.

ART. 2 - COMPETENZE DEL SINDACO

1. L'ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri spettano al Sindaco, che vi provvede, in attuazione del presente regolamento e delle disposizioni di legge vigenti in materia, sentito il Responsabile del Settore Igiene Pubblica o altro medico suo delegato e tramite i custodi dei cimiteri, i necrofori, i privati concessionari di servizi speciali e gli uffici comunali: ciascuno per la sua parte di competenza.

ART. 3 - COMPETENZE SANITARIE

1. Il responsabile del settore igiene pubblica, o altro medico suo delegato, controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco tutti i provvedimenti ritenuti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART. 4 - RESPONSABILITÀ

1. Il Comune, mentre ha cura che all'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone, furti o danni alle cose, non assume responsabilità per atti commessi nel Cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego dei mezzi posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere ai loculi, colombari, ecc.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile fatte salve le responsabilità di carattere penale.

ART. 5 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso il cimitero è tenuto, a disposizione di chiunque possa avere interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 285 del 10.09.1990.

2. Sono, inoltre in visione al pubblico negli uffici addetti al servizio:

- a) copia del presente regolamento;
- b) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- c) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo;
- d) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione a causa di incuria.
- e) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 241/1990.

CAPO II
DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI

ART. 6 - DICHIARAZIONE DI MORTE

1. Di ogni decesso che avviene sul territorio comunale deve essere fatta dichiarazione o dato avviso all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo da uno dei congiunti o conviventi con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.

ART. 7 - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI

1. La denuncia della causa di morte e gli accertamenti necroscopici sono effettuati dai soggetti e con le modalità previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990.

ART. 8 - RINVENIMENTO OSSA, RESTI MORTALI, PARTI DI CADAVERE

1. Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali od ossa umane deve informare immediatamente il Sindaco che, a sua volta, ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'unità sanitaria locale competente per territorio.
2. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'unità sanitaria locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

ART. 9 - NORME DI RIFERIMENTO

1. Si osservano per quanto non previsto nel presente capo le disposizioni in merito, contenute nel regolamento di polizia mortuaria D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

CAPO III
OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART. 10 - PERIODO DI OSSERVAZIONE

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso.
2. Il termine di cui al comma 1 non deve essere osservato nei casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte con le modalità indicate all'art. 8 del D.P.R. n. 285/1990.
3. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o nei casi di iniziata putrefazione, o quando altre speciali ragioni lo richiedano, il Sindaco, su proposta del Responsabile del Settore Igiene Pubblica, può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.
4. L'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 8 del D.P.R. n. 285/90.

ART. 11 - CAUTELE NEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

1. Durante il periodo di osservazione, il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita rilevabili con opportuna assistenza e sorveglianza, anche con l'impiego, all'occorrenza, di idonei mezzi elettromeccanici di avviso.
2. Per i deceduti in seguito a malattia infettiva-diffusiva, sono adottate le speciali misure cautelative prescritte dal Responsabile del servizio di Igiene Pubblica dell'U.L.S.S.

ART. 12 - LOCALI DI OSSERVAZIONE

1. Il Cimitero come prescritto dall'art. 12 del DPR 285/90, è dotato di un locale per ricevere, per il prescritto periodo di osservazione, le salme di persone:
a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso trattenerle per il previsto periodo di osservazione;
b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. Tale deposito può essere istituito dal Comune anche presso ospedali, istituti sanitari, chiese, o in particolare edificio ben rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
3. Il trasporto al locale di osservazione deve essere fatto in conformità all'art. 29 del presente regolamento.

ART. 13 - OBITORI

1. Per quanto concerne l'obbligo previsto dall'art. 13 del Regolamento di Polizia mortuaria approvato con

- DPR 285/1990, si osservano in particolare le norme contenute nello stesso art. 13 e nei successivi 14 e 15.
2. L'obitorio può essere istituito anche presso ospedali od altri enti sanitari, ovvero in particolare edificio ben rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

CAPO IV AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA

ART. 14 - RILASCIO AUTORIZZAZIONI

1. La chiusura del feretro e la sepoltura del cadavere devono essere sempre preceduti dall'autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuta la morte, da darsi previo accertamento che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di stato civile e polizia mortuaria ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 285/90.
2. La medesima autorizzazione è necessaria, osservate le disposizioni di cui all'art. 5 del D.P.R. 285/90, per il seppellimento di parti di cadavere o di ossa umane rinvenute, previo nulla-osta dell'autorità giudiziaria.
3. Per la sepoltura di prodotti abortivi e dei feti che non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e seppellimento sono rilasciati dall'unità sanitaria locale.
4. Qualora sia data sepoltura ad un cadavere senza la prescritta autorizzazione dell'ufficiale di stato civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica, a norma dell'Ordinamento dello stato civile.
5. Per quanto riguarda l'orario dei funerali si rimanda all'art. 25 del presente regolamento.

ART. 15 - CONSEGNA PERMESSI AL CUSTODE

1. Le autorizzazioni di cui all'art. 14 devono essere consegnati, dall'incaricato del trasporto, al custode del cimitero e da questi conservate.

ART. 16 - RILASCIO DI CADAVERI

1. In nessun caso è consentito asportare dal Cimitero cadaveri, ossa, od altri resti umani, salvo quanto previsto dal Capo VI del D.P.R. n. 285/90, per quanto attiene agli scopi di studio.

ART. 17 - PRELIEVI PER TRAPIANTI TERAPEUTICI

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dalle disposizioni legislative vigenti in materia.
2. L'accertamento della realtà della morte durante il periodo di osservazione è effettuato con i metodi della semeiotica medico-legale, stabiliti con ordinanza del Ministero della Sanità.

ART. 18 - AUTOPSIA E TRATTAMENTI CONSERVATIVI

1. Le autopsie ed i trattamenti conservativi dei cadaveri vengono svolti a norma degli artt. 45, 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 285/90, e devono essere eseguiti da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale, sotto il controllo del Direttore del Servizio Igiene e Sanità pubblica dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio limitatamente ai soli trattamenti conservativi.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al Direttore del Servizio Igiene e Sanità pubblica dell'Unità Sanitaria Locale interessata per l'eventuale rettifica della scheda di morte.
3. Quando la causa di morte è stata una malattia infettiva-diffusiva, la prescritta comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi delle disposizioni vigenti.
4. Quando nel corso di un'autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

ART. 19 - NORME DI RIFERIMENTO

1. Per quanto non previsto dal presente Capo IV, si osservano le disposizioni contenute nei capi II e III del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n. 285/90.

CAPO V FERETRI

ART. 20 - DISPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 23.
2. In ciascun feretro non si può chiudere che una sola salma; madre e neonato morti nell'atto del parto o in conseguenza immediata di esso, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avviluppata in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della

Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nel feretro con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto in soluzione disinfettante.

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Responsabile del Settore Igiene Pubblica dell'ULSS detta le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 21 - FACOLTÀ DI DISPORRE DELLA SALMA E DEI FUNERALI

1. Nel disporre della salma e dei funerali, ha prevalenza la volontà dello stesso defunto, in qualunque modo espressa.

2. In difetto, o in caso di perplessità sui desideri del defunto, i familiari possono disporre secondo il seguente ordine: coniuge convivente, figli, genitori e, quindi, gli altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti.

3. Tale ordine vale anche per il collocamento di epigrafi, esumazioni, trasferimenti.

4. Il coniuge, passato in seconde nozze, decade dalla priorità nel disporre eventuali provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto.

ART. 22 - CHIUSURA DEL FERETRO

1. La chiusura del feretro è fatta dal necroforo, o in sua assenza, da personale esperto. In ogni caso è eseguita dopo l'autorizzazione di cui all'art. 14 e dopo l'accertamento che siano state osservate le prescrizioni regolamentari riguardanti la salma ed il feretro.

ART. 23 - CARATTERISTICHE DEI FERETRI PER INUMAZIONI, TUMULAZIONI E TRASPORTI.

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi e durata di sepoltura, oltre che al trasporto funebre, e cioè:

a) per inumazioni: il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità, preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice e simili, stagionato; le tavole piattate nelle due facciate non devono essere di spessore inferiore a cm. 2; la confezione deve essere conforme all'art. 75 del D.P.R. 285/90. I feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 55, potranno essere inumati anche se non corrispondono alle suddette indicazioni. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

b) per tumulazioni: la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, preferibilmente esterna, l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 e 31 del D.P.R. n.285/90. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

c) per trasferimento da Comune a Comune, all'estero o dall'estero: si applicano le disposizioni di cui alla sopracitata lettera b), nonché gli articoli 26, 27 e 28 del D.P.R. n. 285/90.

2. I trasporti di salme di persone morte di malattia infettiva vengono effettuati, in ogni caso, secondo le prescrizioni della citata lettera b).

3. Il Comune fornisce gratuitamente il feretro con le caratteristiche indicate al punto 1 lett. a) per le salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare, sulla situazione economica degli interessati e su parere del Servizio Sociale.

CAPO VI **TRASPORTI FUNEBRI**

ART. 24 - TIPI DI TRASPORTO vedi art. 16 dpr 285

1. Il trasporto delle salme al cimitero è effettuato a cura della famiglia.

2. Il Comune su proposta del Servizio Sociale, si fa carico del servizio di trasporto e della sepoltura qualora i familiari e/o eredi versino in condizioni di bisogno.

3. Sono esenti dal pagamento di qualsiasi diritto i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con propri mezzi.

4. L'incaricato del trasporto di una salma deve essere munito di apposita autorizzazione del Responsabile del servizio, che deve essere consegnata al custode del cimitero.

ART. 25 – ORARIO, MODALITÀ DEI TRASPORTI E PERCORSO

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati dal Sindaco (art. 22 del DPR 285/90).

2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. Legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, da deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie,

diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio.

4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

ART. 26 - CARATTERISTICHE DEI CARRI FUNEBRI

1. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio od al cimitero, è eseguito in carro chiuso, rivestito internamente di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.

2. I carri destinati ai trasporti funebri devono essere riconosciuti idonei dal Responsabile del Settore Igiene pubblica dell'U.L.S.S. o altro medico suo delegato, il quale ne controlla, almeno una volta l'anno, lo stato di manutenzione.

3. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

ART. 27 - TRASPORTI FUORI COMUNE

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane fuori dal Comune purché all'interno del territorio nazionale, è autorizzato dal Responsabile del servizio a seguito di domanda degli interessati.

2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento o dal certificato di morte, nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura.

3. All'autorizzazione del Responsabile del servizio (Ufficiale dello Stato Civile) è allegato il nulla-osta del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'ULSS o di Tecnici Sanitari da lui delegati.

4. L'autorizzazione è comunicata al Sindaco del Comune in cui deve avvenire la sepoltura, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove verranno accertate la regolarità dei documenti e le caratteristiche dei feretri, in rapporto alla sepoltura cui sono destinate, ai sensi dell'art. 23.

6. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo definitivo di deposito, sono autorizzati con unico provvedimento dal Responsabile del servizio del Comune ove è avvenuto il decesso. Al di fuori di questo caso, il trasporto di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui al comma 1.

ART. 28 - TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato avviene secondo le disposizioni di cui agli artt. 27, 28, 29, 30, 31, e 32 del D.P.R. 10 sett. 1990, n. 285.

ART. 29 - TRASPORTO DI SALME SENZA FUNERALE

1. Il trasporto di cadaveri ai locali di osservazione per il periodo prescritto dall'art. 10 e, comunque, prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito con autoambulanza o con apposito furgone chiuso, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

ART. 30 - TRASPORTO DI CENERI E DI RESTI

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del servizio o dalle autorità di cui agli artt. 27, 28, 29 e 30 del D.P.R. 285/90 se il trasporto è da o per l'estero. Negli altri casi, non è soggetto né alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, né all'impiego di doppio feretro e di vettura funebre.

2. Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco e recante nome e cognome del defunto.

3. Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non è possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta deve recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

ART. 31 - NORME DI RIFERIMENTO

1. Per quanto non previsto dal presente Capo VI, si osservano le disposizioni contenute nel capo IV del Regolamento di Polizia Mortuaria adottato con D.P.R. n. 285/90.

TITOLO II
SERVIZI NEI CIMITERI
CAPO I
CIMITERI

ART. 32 – CIMITERO

1. Il Comune provvede al servizio di seppellimento e alla custodia dei cadaveri nell'unico cimitero posto sul territorio comunale.

ART. 33 - PIANI REGOLATORI CIMITERIALI

1. L'Ufficio Tecnico comunale provvede alla stesura della planimetria in scala adeguata del Cimitero esistente nel territorio comunale, che recepisce le necessità del servizio, e deve poi essere deliberato dalla Giunta Comunale.

2. Almeno ogni 10 anni, il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture con le stesse procedure adottate nel primo impianto.

3. Ogni 3 anni, il competente ufficio presenta alla Giunta comunale un prospetto riportante le proiezioni sulla disponibilità di loculi, colombari e cinerari nel Cimitero comunale, affinché la stessa possa stabilire se concedere o meno i rinnovi alle concessioni in scadenza ed a monitorare la disponibilità di sepolture.

4. La planimetria del Cimitero deve essere aggiornata ogni 5 anni.

ART. 34 - COSTRUZIONE DEI CIMITERI

1. I progetti di ampliamento del cimitero esistente e la costruzione di cimiteri nuovi, devono essere redatti in conformità alle norme di cui al capo X del D.P.R. n. 285/90 e alle leggi sanitarie vigenti.

ART. 35 - AMMISSIONE NEI CIMITERI

1. Nel cimitero comunale vengono accolti senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune quando non venga richiesta altra destinazione;

b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;

c) i cadaveri di persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;

d) i nati morti ed i prodotti del concepimento, ai genitori dei quali siano applicabili le condizioni di cui ai punti a), b), c) e i) del presente articolo;

e) i resti mortali delle persone sopra elencate;

f) i cadaveri di persone anziane ed handicappate precedentemente residenti nel Comune e che abbiano dovuto trasferire la loro residenza in seguito a ricovero presso case di cura di altri Comuni;

g) i cadaveri delle persone che, non più residenti, abbiano risieduto in questo Comune, per un periodo di tempo non inferiore ad anni dieci;

h) i cadaveri di coloro i quali, non avendo parenti in vita, entro il secondo grado, nel Comune dove è avvenuto il decesso, abbiano invece il coniuge o i propri ascendenti o discendenti residenti in questo Comune.

ART. 36 - COMPITI DEL CUSTODE NECROFORO

1. Ai cimiteri comunali è addetto un custode.

2. Il custode è responsabile della custodia e manutenzione dei Cimiteri, nonché dei servizi che in esso si svolgono e, in particolare:

a) per ogni cadavere ricevuto, il custode o chi è preposto al servizio ritira e conserva l'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello stato civile; ritira, altresì, l'autorizzazione del Sindaco, che gli deve essere consegnata dall'incaricato al trasporto del feretro;

b) presenza alle operazioni di inumazione o tumulazione dopo essersi accertato che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione del cadavere, che la cassa risponda ai requisiti di legge, a seconda che si tratti di inumazione o tumulazione, e che siano state osservate eventuali prescrizioni speciali delle autorità;

c) sorveglianza i cadaveri trasportati nel deposito di osservazione o nella camera mortuaria per il prescritto periodo di osservazione, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita;

d) iscrive nell'apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare, le inumazioni, le tumulazioni, le cremazioni, con le indicazioni prescritte dall'art. 52 del Regolamento n. 285/90, nonché le variazioni conseguenti ad esumazione, estumulazione, traslazione di salme o di resti, ecc. Detto registro deve essere tenuto con diligenza e presentato ad ogni richiesta degli organi di controllo. Un esemplare dei registri deve essere consegnato ogni fine d'anno all'ufficio di stato civile, il quale provvederà a trasmetterlo all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia;

e) cura l'apposizione dei cippi regolamentari sulle fosse di inumazione;

f) presenza alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie, redigendo ogni volta apposito verbale, di cui consegna copia al Comune;

g) sorveglianza a che ogni intervento sulle salme e sulle tombe sia debitamente autorizzato e che siano state

pagate le relative tariffe;

h) regola l'apertura al pubblico del Cimitero secondo gli orari stabiliti dal Sindaco, conservando le chiavi dei cancelli;

i) sorveglianza a che siano rispettate, da parte dei visitatori, le norme ed i divieti stabiliti dal presente regolamento;

j) vigila e si accerta che l'installazione di lapidi ed ogni altro intervento di privati nel cimitero sia debitamente autorizzato così come stabilito dal successivo art. 45;

k) controlla che le tombe private siano in buono stato di manutenzione, e segnala all'ufficio tecnico comunale gli eventuali stati di degrado e di pericolo, ove si verificano;

l) provvede alla regolare pulizia della camera mortuaria e di tutti gli altri servizi;

m) esegue i lavori di manutenzione, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo delle caditoie, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombrò della neve dal suolo viabile, sfalci e manutenzioni all'interno ed all'esterno del cimitero;

n) è responsabile del buon andamento del Cimitero assegnato e quindi svolge ogni altra mansione necessaria per l'esecuzione del presente regolamento;

o) è tenuto a comunicare all'ufficio tecnico comunale l'inosservanza del presente regolamento ad opera degli utenti ed eventuali stati di degrado delle strutture, al fine tutelare l'incolumità pubblica.

ART. 37 - COMPITI DEL SEPPELLITORE - NECROFORO

1. Il comune può oltre che assumere alle proprie dipendenze apposita figura professionale per lo svolgimento delle mansioni sotto elencate, il comune può appaltare a ditta esterna i servizi speciali e straordinari consistenti in:

a) fornitura di materiale, mano d'opera e mezzi d'opera necessari per la costruzione di manufatti interrati detti tombini, tombe a sistema di tumulazione, tombe monumentali, tombe di famiglia, tombe individuali;

b) mano d'opera, mezzi d'opera, materiali necessari alla tumulazione dei feretri in sepolture private;

c) mano d'opera, materiali e mezzi d'opera per le esumazioni straordinarie richieste dai familiari ed autorizzate dal Sindaco;

d) trasporto di feretri e cassette con resti mineralizzati esumati, in tombe private all'interno del cimitero.

e) Restano esclusi dal servizio assegnato a ditta esterna, che sono di competenza del necroforo, le inumazioni in fosse comuni, le esumazioni dalle fosse comuni e quelle ordinate dall'Autorità Giudiziaria.

2. Alle materiali operazioni di seppellimento provvede il necroforo-seppellitore, al quale, in particolare, compete:

a) eseguire gli scavi delle fosse per le inumazioni, effettuare le esumazioni ordinarie e straordinarie, le traslazioni di salma, le riduzioni, ecc.;

b) eseguire le tumulazioni in loculi o tombe e provvedere alla chiusura degli stessi con opere in muratura;

c) su richiesta dell'Ufficiale dello Stato Civile, recarsi sul luogo indicatogli per operazioni mortuarie urgenti ordinate dalle autorità;

d) attendere alla pulizia dei locali del cimitero, sotto i loggiati, nei campi e nei vialetti, mantenere curate le siepi ed i prati tagliando periodicamente le erbe;

e) provvedere alla manutenzione delle cose e degli attrezzi avuti in dotazione per il servizio;

f) svolgere, inoltre, tutte quelle incombenze che gli vengono richieste dall'Amministrazione comunale, per il regolare funzionamento del cimitero.

3. Il necroforo-seppellitore non può appropriarsi, in nessun caso, di cose di pertinenza dei feretri, né accettare compensi di alcun genere per i servizi cimiteriali.

CAPO II **POLIZIA DEI CIMITERI**

ART. 38 - ORARI APERTURA CIMITERI

1. Il cimitero rimane aperto al pubblico durante le ore e nei giorni stabiliti con ordinanza del Sindaco.

2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

3. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

4. Durante il periodo in cui il cimitero non è aperto al pubblico, i cancelli, di norma, devono rimanere chiusi a chiave.

5. In occasione delle festività dei defunti, si dispone che, a partire dal giorno 27 ottobre e sino a tutto il 5 novembre, è sospeso, di norma, qualsiasi lavoro inerente alla costruzione di manufatti, alla posa di lapidi e segni funerari nell'interno dei cimiteri.

ART. 39 – DIVIETI

1. Nel cimitero è vietato:

- a) ogni atto e contegno irriverente e comunque in contrasto con l'austerità del luogo;
 - b) manomettere, rimuovere o danneggiare le cose di pertinenza delle tombe, calpestare o danneggiare le aiuole, prati, siepi od alberi;
 - c) disturbare in qualsiasi modo i visitatori;
 - d) entrare con le biciclette e motocicli;
 - e) l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena o al guinzaglio;
 - f) passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio nelle fosse medesime e per la via più diretta onde portarsi verso una tomba.
2. Non è consentito, inoltre, l'accesso al cimitero a fanciulli di età inferiore ai dieci anni se non accompagnati da adulti.
3. Il transito nei porticati e nei passaggi comuni deve risultare costantemente garantito.
4. È vietato il deposito di oggetti ingombranti.

ART. 40 - DIVIETO INGRESSO VEICOLI

1. Nel cimitero non è consentito l'accesso a veicoli di qualsiasi genere ad eccezione dei carri funebri, dove possibile e se regolarmente autorizzati.
2. Per il trasporto dei materiali da costruzione, l'ingresso dei veicoli è consentito nell'intesa che l'ingombro, il peso e la capacità di manovra del veicolo, sia compatibile con l'ampiezza e le caratteristiche dei viali del cimitero, limitatamente al tempo necessario allo scarico e carico del materiale.
3. L'ingresso dei veicoli di cui sopra deve svolgersi, comunque, esclusivamente negli orari stabiliti e, previa autorizzazione dell'ufficio tecnico comunale.

ART. 41 - LAVORI MURARI

1. Gli esecutori di lavori murari all'interno del cimitero, debitamente autorizzati, sono responsabili degli eventuali danni arrecati a cose di proprietà del Comune o di terzi.
2. I materiali di scavo o rifiuto devono essere, di volta in volta, rimossi e trasportati in apposita discarica a carico e cura di chi realizza le opere.
3. Alla fine dei lavori il suolo temporaneamente occupato deve essere perfettamente ripristinato.

ART. 42 - MATERIALI ORNAMENTALI

1. È consentito alle famiglie dei defunti di deporre sulle tombe fiori recisi, corone e ghirlande, nonché coltivare fiori ed arbusti, purché questi non assumano proporzioni eccessive e non escano dal perimetro dello spazio appositamente assegnato.
2. Corone e ghirlande appassite sono rimosse ed incenerite dal Custode. Devono, pure, essere ridimensionati a cura degli interessati gli arbusti delle tombe private, che abbiano superato l'altezza di un metro. Il materiale installato senza autorizzazione viene rimosso d'ufficio ed il contravventore è soggetto alla sanzione prevista dalle norme vigenti.
3. Le lapidi, le croci, i monumenti e qualunque altra cosa posta, tanto sulle fosse che sulle sepolture private, non possono essere installati, rimossi e modificati senza l'autorizzazione del competente ufficio tecnico, così come stabilito dall'art. 45 del presente regolamento.
4. Sui monumenti funebri è vietato apporre scritte pubblicitarie di qualsiasi genere.

CAPO III **INUMAZIONI E TUMULAZIONI**

ART. 43 - CAMPI DI INUMAZIONE E CARATTERISTICHE DELLE FOSSE

1. Nei cimiteri devono essere previsti appositi campi destinati alla sepoltura nella nuda terra.
2. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e, successivamente, fila per fila, senza soluzione di continuità.
3. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
4. Sul cippo, a cura del Comune, viene applicata una targhetta di materiale inalterabile, con indicazione del numero progressivo e dell'anno di morte del defunto.
5. Sulle sepolture gratuite nei campi di inumazione è consentita in sostituzione del cippo regolamentare, l'apposizione di croci, lapidi, lampade, fregi, ritratti od altri manufatti.
5. Le fosse di inumazione devono distare tra loro almeno 50 centimetri. I viali di separazione dei campi comuni devono essere provvisti di sistemi fognanti adatti a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse stesse.

6. È vietata, altresì, la formazione di lastricati e battuti in cemento tra fossa e fossa.

ART. 44 - INUMAZIONE ORDINARIA IN CAMPO COMUNE E INUMAZIONE DI RESTI O CENERI CON ALTRO FERETRO INUMATO

1. Il servizio di inumazione ordinaria in campo comune è soggetto all'applicazione di apposita tariffa.
2. La tariffa viene stabilita e aggiornata annualmente con provvedimento di Giunta, come previsto dal successivo art. 66, previa determinazione del costo effettivo del servizio stesso da parte del competente ufficio comunale.
3. La gratuità del servizio di inumazione in campo comune è limitata ai casi di sepoltura di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia indigente, o di persona per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.
4. È consentita, a richiesta, la collocazione di una cassetta di resti o un'urna cineraria nella fossa occupata da un feretro se i resti da collocare appartengono al coniuge, all'ascendente, al discendente, al fratello, al convivente o a familiari, come indicati nell'art. 433 del Codice Civile, del defunto da inumare, con il consenso di tutti i suoi eredi legittimi. Il lievo e la successiva sistemazione della lapide marmorea, al fine di consentire l'effettuazione dello scavo, è a carico dei richiedenti.
5. La cassetta di resti, o l'urna cineraria, è collocata ad una profondità minima di mt. 1.

ART. 45 - DICITURE COMMEMORATIVE

1. Sulle sepolture, nei campi di inumazione, è consentita l'apposizione di croci, lapidi, lampade, fregi, ritratti od altri manufatti di cui si chiede la posa in opera.
2. I disegni delle lapidi, eventuali fregi, ornamenti ed iscrizioni devono essere sottoposti all'approvazione del Responsabile Tecnico del servizio cimiteriale, o suo delegato, che rilascia apposita autorizzazione, tenuto conto dello stato dei luoghi e nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a) nell'autorizzazione devono essere stabiliti i materiali, le dimensioni e le caratteristiche dei manufatti di cui si chiede la posa in opera;

ART. 46 - TUMULAZIONI E DIVIETI INERENTI

1. Le salme possono essere, in luogo dell'inumazione, tumulate in loculi separati per sepolture individuali, oppure in sepolture costituite da tombe individuali, per famiglia o collettività.
2. Nelle tumulazioni è vietato sovrapporre un feretro all'altro.
3. Nelle tombe di famiglia le salme sono appoggiate sulla soletta di ripartizione e i concessionari devono provvedere alla tempestiva chiusura del tumulo con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna, così come stabilito dal comma 8 dell'art. 76 del D.P.R. 285/90.
4. Le iscrizioni sono limitate ai dati anagrafici, con una eventuale dedica di poche parole, e alla fotografia del solo defunto. Trattandosi di loculi o colombari, è consentita, previa autorizzazione dell'ufficio tecnico comunale, l'asportazione per la durata massima di giorni dieci, da parte dei marmisti, delle lastre di chiusura allo scopo di eseguire le iscrizioni autorizzate, a condizione che sia stata preventivamente eseguita la chiusura mediante muratura dei tumuli stessi.
5. È obbligo del concessionario far apporre sui loculi, colombari o cinerari le generalità del defunto.
6. Le dimensioni di ingombro delle lampade votive e dei portafiori, compresi i fiori, devono essere contenute nelle misura massime della lastra di chiusura e aventi una profondità massima di cm. 20. Non è consentita l'installazione di lampade negli spazi intercorrenti tra i loculi o i colombari.
7. È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo o nella tomba.
8. Il custode del cimitero, o chi è preposto al servizio, è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica, chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.
9. È consentita la collocazione di cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, se i resti da collocare appartengono al coniuge, all'ascendente, al discendente, al fratello, al convivente o a familiari, come indicati nell'art. 433 del Codice Civile, del defunto da tumulare o tumulato da 20 anni. In tal caso è necessario il consenso del concessionario, se ancora in vita, o il consenso di tutti gli eredi del defunto tumulato.

ART. 47 - NORME DI RIFERIMENTO

1. Per quanto non previsto nel presente capo III si osservano le disposizioni contenute nei capi XIV e XV del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/90.

CAPO IV CREMAZIONI

ART. 48 - AUTORIZZAZIONE PER LA CREMAZIONE

1. La cremazione di ciascun cadavere è autorizzata dall'ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico curante o del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato, nei casi e con le modalità di cui all'art. 79 del D.P.R. n. 285/90 ed all'art. 3 della Legge 130/2001.

2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

a – la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b – l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari.

c – in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto.

d – la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

ART. 49 - SERVIZIO DI CREMAZIONE

1. Fintantoché il Comune non disponga di un proprio crematorio, il richiedente provvede direttamente al pagamento della tariffa all'Ente gestore dell'impianto che ha effettuato il servizio.

ART. 50 - MODALITÀ DI ACCOGLIMENTO E CONSERVAZIONE DELLE CENERI

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto ed avere dimensioni tali da poter essere contenute nelle cellette in cui verranno collocate.

2. Modalità di conservazione: l'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

a) tumulata all'interno del cimitero in loculi, in cellette ossario (colombari) o cellette cinerario o celle di famiglia, seguendo le modalità di concessione e rinnovo previste nel regolamento;

b) collocazione dell'urna cineraria in fossa occupata da altro feretro, con le modalità indicate dall'art. 44 del presente regolamento;

c) collocazione dell'urna cineraria in loculo occupato da altro feretro, ai sensi dell'art. 46, comma 9;

d) collocata in un cinerario comune all'interno del cimitero;

e) consegna al soggetto affidatario.

3. Il soggetto affidatario può essere una persona tra gli aventi diritto, scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestare la volontà (esecutore testamentario). La dichiarazione di volontà del defunto potrà essere espressa sia nella forma testamentaria, che in altra forma scritta purché olografa, o con altre forme di manifestazione di volontà ritualmente rese di fronte a pubblici ufficiali. Pertanto, dal momento che la normativa non prevede esplicitamente la sola forma scritta per la manifestazione della volontà, dovrà altresì ritenersi valida anche la manifestazione delle medesima in forma verbale da parte del defunto ai propri congiunti, purché ciò sia provato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte dei congiunti ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 28.12.2000.

Nel caso di richiesta di affidamento delle urne cinerarie ai familiari, dovrà dalla richiesta risultare espressamente la volontà del defunto per tale forma di conservazione delle ceneri, la stessa dovrà essere presentata all'ufficiale dello Stato Civile del comune di Calto, da parte del coniuge o in assenza del parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74 e seg. Del Codice Civile. Nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, la richiesta dovrà essere presentata congiuntamente da tutti i parenti.

4. Dalla richiesta di affidamento dovranno risultare:

a) le generalità del/dei richiedente/i e della persona a cui verrà consegnata l'urna sigillata, la quale dovrà sottoscrivere il relativo verbale di consegna.

b) la descrizione dettagliata del luogo di conservazione delle ceneri presso l'abitazione dell'affidatario, che sia idoneo a garantire da rischi di sottrazione e profanazione dell'urna.

c) l'impegno, da parte dell'affidatario:

1) a comunicare ogni variazione del luogo di residenza, di domicilio o di conservazione dell'urna cineraria, all'ufficiale dello Stato Civile, entro 30 (trenta) giorni dalla data di cui si è verificata la variazione stessa.

2) a custodire l'urna, debitamente sigillata, secondo le vigenti disposizioni di legge sia civili che penali ed a non affidarla ad altre persone, neppure temporaneamente.

- 3) a trasferire l'urna presso un cimitero comunale nel caso in cui venga meno, per qualsiasi motivo, la disponibilità dell'affidatario alla conservazione delle ceneri presso la propria abitazione.
5. L'autorizzazione che verrà rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile, dovrà contenere tutte le prescrizioni alle quali attenersi l'affidatario nella conservazione dell'urna, ivi inclusa l'eventuale variazione del luogo di conservazione della stessa, qualora quello individuato dai richiedenti appaia non adeguato sia in riferimento alla "pietas" nei confronti dei defunti, che per quanto concerne la sicurezza dell'urna stessa.
6. Il rilascio dell'autorizzazione sarà annotato su un apposito registro con l'indicazione delle generalità dell'affidatario unico, quelle del defunto nonché il luogo di conservazione dell'urna cineraria. L'A.C. Si riserva di effettuare controlli, tramite propri incaricati, circa le modalità di conservazione dell'urna cineraria. Nel caso in cui si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite nell'autorizzazione e sempre che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 41 del C.P., l'Amministrazione Comunale, previa diffida formale all'affidatario contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna presso il cimitero.
7. In caso di decesso dell'affidatario i soggetti di cui al punto 3, del presente articolo, dovranno alternativamente, presentare una nuova richiesta come sopra previsto, oppure provvedere al trasferimento delle ceneri nel cimitero comunale, secondo le modalità previste nel presente regolamento.
8. In alternativa, qualora dalla volontà del defunto risultasse la dispersione delle ceneri, questa è consentita nei soli luoghi previsti dall'art. 3 c. 1 lett. c. della L. 130/2001.
9. Nel caso in cui non sia indicata alcuna modalità di sistemazione delle ceneri, da parte dei congiunti del defunto, le stesse sono collocate nel cinerario comune.

ART. 51 - TRASPORTO E VERBALE DI CONSEGNA

1. Per il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30 del presente regolamento. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
2. La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna, documento redatto in tre esemplari, dei quali:
- a) uno deve essere conservato presso l'impianto di cremazione;
 - b) il secondo da chi prende in consegna l'urna e consegnato al servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri;
 - c) il terzo deve essere trasmesso all'Ufficiale di Stato Civile.

ART. 52 - NORME DI RIFERIMENTO

1. Per quanto non previsto nel presente capo IV si osservano le disposizioni contenute nel capo XVI del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/90, integrato e modificato dalla Legge 28/02/2001, n. 26 e dalla Legge 30/03/2001, n. 130, per quanto applicabile.

CAPO V **ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

ART. 53 - ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo almeno un decennio dalla inumazione, e comunque in base alla rotazione del campo interessato. Le fosse liberate dai resti del feretro si utilizzano per nuove inumazioni.
2. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal competente responsabile del servizio, e non sono soggette ad alcuna autorizzazione, possono essere effettuate dal mese di ottobre a quello di aprile, nel rispetto delle specifiche prescrizioni anche in ordine all'accertamento dello stato di mineralizzazione dei cadaveri.
3. Le salme che risultano indecomposte sono trasferite in apposito campo all'uopo destinato o in campo comune in attività, in modo da non interrompere così la scadenza generale del campo.
4. Le esumazioni ordinarie per normale rotazione sono eseguite nelle ore in cui il cimitero è chiuso al pubblico.
5. Alle operazioni possono assistere i familiari del defunto, purché non vi siano impedimenti dovuti a motivi di sicurezza o igiene pubblica.

ART. 54 - AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE

1. La scadenza ordinaria delle sepolture comuni per inumazione è pubblicizzata almeno sei mesi prima della scadenza a mezzo di appositi cartelli recanti l'avviso di scadenza.
2. All'ingresso del Cimitero è pubblicato ogni anno, a partire dal giorno della Commemorazione dei defunti, l'elenco dei campi, ed eventualmente delle fosse, in scadenza nell'anno successivo, le cui salme sono da esumare.

ART. 55 - ESTUMULAZIONI ORDINARIE

1. Le estumulazioni ordinarie, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione

perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione ed esse sono regolate dal competente responsabile del servizio. Per le salme tumulate in tomba di famiglia o in loculo perpetuo l'estumulazione ordinaria avviene, su richiesta del concessionario o dei suoi eredi, trascorsi almeno vent'anni dal decesso.

2. Qualora le salme estumulate si trovino in condizioni di completa mineralizzazione, può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario, su parere del Responsabile del Settore Igiene Pubblica dell'U.L.S.S. o suo delegato.

3. I feretri estumulati e non completamente mineralizzati, possono essere avviati a cremazione, fatto salvo esplicito dissenso dei familiari; in tal caso i resti mortali inconsunti sono inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

4. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di inumazione nel terreno può essere abbreviato al termine minimo di anni cinque.

5. Le operazioni di estumulazione sono eseguite nelle ore in cui il Cimitero è chiuso al pubblico.

ART. 56 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del competente dirigente, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme devono essere trasferite in sala autoptica con l'osservanza delle norme eventualmente suggerite da detta autorità.

3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Responsabile del Settore Igiene Pubblica dell'U.L.S.S. locale e del custode.

4. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, per motivi igienico sanitari, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

a) nei mesi da maggio a settembre;

b) quando trattasi di salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa a meno che non siano trascorsi due anni dalla morte e il Responsabile del Settore Igiene Pubblica o medico all'uopo delegato, dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica;

c) quando siano trascorsi 3 anni dalla data dell'inumazione.

ART. 57 - ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

1. Il competente dirigente può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e nei mesi consentiti, secondo i limiti precisati nel successivo comma 3, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede subordinatamente all'acquisizione del nulla-osta del Responsabile del Settore Igiene Pubblica o medico all'uopo delegato.

2. Qualora, la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento, previa idonea sistemazione dello stesso.

3. Le estumulazioni straordinarie da loculo non sono consentite dopo i vent'anni dalla data del decesso, tranne nel caso in cui si proceda al trasporto della salma in tomba di famiglia o in altro Comune.

4. Non è concesso in nessun caso il trasferimento della salma, da loculo ad altro loculo, più di una volta.

5. Le estumulazioni straordinarie di salme tumulate definitivamente in tomba di famiglia, sono consentite solamente su autorizzazione del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi, del defunto tumulato.

ART. 58 - RACCOLTA OSSA - INCENERIMENTO MATERIALI

1. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che un erede faccia domanda di raccogliercle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione.

2. In questo caso, le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco con le caratteristiche prescritte dall'art. 36, comma 2 del D.P.R. N 285/90.

3. I rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono disciplinati dal Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 59 - SALME AVENTI OGGETTI DA RECUPERARE

1. I familiari, i quali ritengano che la salma da esumare o da estumulare abbia oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono farne avviso al custode prima dell'esumazione o dell'estumulazione e, possibilmente, presenziare all'operazione stessa.

2. Gli oggetti personali od i ricordi che fossero rinvenuti seguono i resti se questi vengono conservati in colombario o tomba di famiglia, tranne nel caso in cui i famigliari ne richiedano la restituzione. In quest'ultimo caso, gli oggetti di valore od i ricordi vengono consegnati ai familiari previa registrazione.

3. Il materiale richiesto e non ritirato dai famigliari entro il termine di 2 mesi dal giorno dell'esumazione od

estumulazione rimane di proprietà del Comune, che lo impiega come stabilito dal successivo art. 60.

ART. 60 - DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI

1. Gli oggetti di valore ed i ricordi personali non richiesti e consegnati ai familiari, i materiali e le opere rinvenute o recuperate a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria e straordinaria, restano a disposizione del Comune per essere impiegati in opere di miglioramento generale del Cimitero o nel miglioramento di tombe abbandonate.
2. Le croci, le lapidi ed i copri-tomba possono, se non rimossi dagli interessati entro 30 (trenta) giorni dall'esumazione si intendono ceduti gratuitamente ad altre persone per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti previsti per la nuova sepoltura.
3. Sono conservate a cura del Comune le opere di pregio artistico o storico.

TITOLO III

SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI

CAPO I CIMITERI

ART. 61 – TIPOLOGIA

1. Nel cimitero, il Comune può accordare le seguenti concessioni per sepolture private, se disponibili, su aree specificatamente previste nel Piano Regolatore cimiteriale di cui al precedente art. 33:
 - a) loculi;
 - b) aree per tombe di famiglia;
 - c) aree per tombe monumentali;
 - d) cellette ossario;
 - e) cellette per ceneri;
 - f) ossario comune;
 - g) aree per inumazioni;

ART. 62 - DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni per sepolture private possono consistere:
 - a) nell'uso temporaneo, per anni 99 (novantanove) dalla data della concessione, aree per costruzione di tombe di famiglia;
 - b) nell'uso temporaneo, per anni 40 (quaranta) dalla data della concessione, di loculi predisposti dal Comune;
 - c) nell'uso temporaneo, per anni 40 (quaranta) dalla data della concessione, di aree per inumazioni;
 - d) nell'uso temporaneo, per anni 40 (quaranta) dalla data della concessione, di cellette - colombari o cinerari predisposti dal Comune per la conservazione di resti e ceneri;
 - e) nell'uso perpetuo di loculi, tombe e terreni concessi con tale modalità anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975, n 803.

ART. 63 - MODALITÀ PER OTTENERE UNA SEPOLTURA PRIVATA

1. Chi intende ottenere in concessione una sepoltura privata di qualsiasi specie, deve presentare domanda al Responsabile del servizio fornendo le seguenti indicazioni:
 - a) la specie della sepoltura richiesta;
 - b) i dati anagrafici del richiedente concessionario;
 - c) dichiarazione relativa ai dati necessari a verificare il diritto alla tumulazione nel Comune di Calto.
2. La domanda di concessione comporta automaticamente la sottomissione del concessionario a tutte le disposizioni vigenti in materia, anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.

ART. 64 - PROGETTI SEPOLTURE

1. I singoli progetti di sepolture private debbono essere approvati dal competente dirigente su conforme parere della commissione edilizia e del Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, o suo delegato dell'ULSS competente per territorio.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del Cimitero.

ART. 65 - ATTO DI CONCESSIONE

1. Il diritto di sepoltura privata consiste in una concessione amministrativa su di un bene di carattere demaniale, concessione che lascia, in ogni caso, integro il diritto di proprietà del Comune.

2. La concessione del citato diritto è atto unilaterale dell'Amministrazione Comunale.
3. Ogni concessione di sepoltura distinta deve risultare da apposito atto, contenente tutte le clausole e particolari condizioni relative alla concessione medesima.
4. Con detta concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso dell'opera e dell'area da adibire a sepoltura, per la durata prevista all'art. 62.
5. Tale diritto non è commerciabile, né alienabile. Il concessionario può, in qualsiasi momento, rinunciare alla concessione a favore del Comune, così come stabilito dagli articoli 88 e 89.
6. La concessione, sia a tempo che perpetua, può essere soggetta:
 - a) a revoca per esigenze di pubblico interesse. In tal caso deve essere assegnata dal Comune altra area o sistemazione equivalente. Per esigenze di servizio e cioè per servizi ed opere di carattere generale, si possono rimuovere sepolture comuni e private, dandone preavviso agli interessati, se reperibili, e provvedendo a carico del Comune ad altra equivalente sistemazione delle salme.
 - b) A decadenza nei casi di cui all'art. 87, nonché per inosservanza dei termini di esecuzione delle opere, e per inadempienza alle clausole contrattuali.
 - c) A rinuncia per avvenuta sistemazione delle salme in altra sepoltura come previsto negli artt. 88 e 89.

ART. 66 - CANONE DI CONCESSIONE E TARIFFE PER SERVIZI CIMITERIALI

1. Spetta alla Giunta comunale la determinazione della misura delle tariffe per servizi cimiteriali e per canoni di concessione, nonché il loro aggiornamento.
2. Per la determinazione del canone di concessione si stabiliscono i seguenti criteri generali:
 - a) per le sepolture di nuova concessione: costo medio delle ultime opere di uguale tipologia in costruzione nei cimiteri del territorio comunale; nel caso non siano in corso nuove opere, la tariffa viene aggiornata annualmente sulla base degli indici ISTAT.

ART. 67 – RINNOVI

1. Le concessioni di loculi, colombari, cinerari e tombe di famiglia, di cui agli artt. 61 e 62 possono, salvo gravi situazioni di insufficienza del Cimitero, essere rinnovate secondo le seguenti modalità:
 - a) loculi, colombari e cinerari: per anni dieci;
 - b) tombe di famiglia: secondo i criteri previsti dall'art. 79 del presente regolamento.

ART. 68 – VIGILANZA

1. Nessuna operazione può compiersi nella sepoltura privata, da parte dei concessionari, se non sia intervenuta la preventiva autorizzazione del competente dirigente.
2. Il Sindaco e il competente responsabile del servizio, esercitano la vigilanza su dette sepolture, non solo ai fini della polizia mortuaria, ma anche relativamente all'esercizio del diritto d'uso. In particolare, per le tombe di famiglia, la vigilanza del Sindaco e del responsabile del servizio riguarda anche la trasmissione dei diritti d'uso secondo il carattere del sepolcro, in ossequio alla volontà del concessionario originario e alle clausole e condizioni contenute nell'atto di concessione.

ART. 69 - DOVERI IN ORDINE ALLA MANUTENZIONE

1. Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa conservazione della sepoltura e delle opere relative, ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritenesse indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene, oppure a rimuovere eventuali abusi.
2. In caso di inadempienza a tali obblighi, il competente Responsabile del Servizio può disporre, previa diffida da trasmettere a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al rappresentante dei concessionari interessati (vedi comma 6, art. 78), di adempiere nel termine di trenta giorni, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti, ed al rimborso delle spese sostenute dal Comune.
3. Risultando lo stato di abbandono o di incuria, si provvede alla dichiarazione di decadenza, previa diffida a provvedere in un termine non superiore a quindici giorni, secondo la procedura stabilita dall'art. 87.
4. Per i contitolari della concessione che non concorrono alle spese risultanti dai lavori di sistemazione di cui ai precedenti punti 2. e 3., si provvede alla dichiarazione di decadenza secondo la procedura stabilita dall'art. 87.

CAPO II

CONCESSIONI DI LOCULI E COLOMBARI

ART. 70 - LOCULI - COLOMBARI – CINERARI

1. I loculi, i colombari e i cinerari consistono in sepolture distinte predisposte dal Comune per tumulazioni.

ART. 71 - DIRITTO D'USO LOCULI, COLOMBARI E CINERARI

1. Il diritto alla sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione, al coniuge, ascendenti e discendenti in linea retta, collaterale fino al sesto grado ed affini fino al terzo grado. Può altresì essere consentita su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti del concessionario. Non può essere perciò ceduto in alcun modo, né per qualsiasi titolo.

2. Nel caso di trasferimento di una salma da un loculo di prima tumulazione ad altro di nuova concessione, a norma dell'art. 57 del presente regolamento, il loculo vecchio è retrocesso automaticamente al Comune, che, su richiesta, rimborsa al concessionario la quota stabilita dall'art. 89 dello stesso regolamento. Quanto sopra vale anche per colombari e cinerari.

ART. 72 - SCADENZA CONCESSIONE

1. Alla scadenza della concessione il loculo ritorna a disposizione del Comune, che provvede a proprie spese per la traslazione dei resti nell'ossario comune, salvo che i familiari ne richiedano il recupero per collocarli in altra sepoltura all'uopo destinata. Nel caso in cui la salma risultasse indecomposta si può provvedere alla cremazione dei resti inconsunti o, in caso di esplicito dissenso dei familiari, al suo trasferimento in un apposito campo di inumazione, come stabilito all'art. 55, commi 3 e 4. In caso di disinteresse dei familiari, lo stesso è da ritenersi come consenso alla cremazione.

ART. 73 - ORDINE DI ASSEGNAZIONE

1. I loculi, colombari e cinerari sono assegnati su richiesta degli interessati secondo l'art. 35 del presente regolamento di Polizia Mortuaria

ART.74 - LOCULI E COLOMBARI IN CONCESSIONE PERPETUA CONCESSIONE TRASFERIMENTO DEL DIRITTO D'USO

1. Per i loculi, colombari e posti bara assegnati singolarmente concessi in uso perpetuo prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 803/1975, in regola con gli obblighi derivanti dal presente regolamento, è concessa, in deroga all'art. 71 del presente regolamento e purché siano trascorsi almeno 40 anni dalla data di decesso del defunto già tumulato, la possibilità di un trasferimento del diritto d'uso a favore del coniuge o di altro familiare del concessionario o del defunto ivi tumulato, come indicati nell'art. 433 del Codice Civile e, comunque, non oltre al 4° grado di parentela.

2. Al fine di ottenere l'autorizzazione al trasferimento del diritto d'uso, i concessionari del loculo o colombario, o loro eredi legittimi, devono inoltrare domanda al Responsabile del Servizio, nella quale siano indicati i seguenti dati:

a) dati anagrafici del richiedente concessionario e, nel caso di eredi del concessionario, del rappresentante degli eredi opportunamente nominato (in tal caso deve essere allegata la nomina);

b) n° del tumulo, defunto ivi tumulato e data del suo decesso;

c) dati relativi al contratto di concessione, se reperibili;

d) nome, cognome, data di decesso e grado di parentela del defunto che si tumula con il concessionario originario del loculo/colombario/posto bara.

3. Per il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento del diritto d'uso di cui al 1° comma, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

a) deve essere effettuata, a proprie spese, l'estumulazione della salma o dei resti originariamente tumulati, indicando esplicitamente la loro definitiva collocazione;

b) la concessione del nuovo diritto d'uso, con l'obbligo di stipula di nuovo atto, ha durata di quaranta anni e non è rinnovabile, non è soggetto a pagamento della tariffa per il trasferimento del diritto d'uso.

c) qualora la salma estumulata non fosse completamente mineralizzata, il richiedente deve provvedere alla cremazione della stessa o al suo trasferimento in un apposito campo di inumazione come stabilito all'rt. 55 commi 3 e 4, assumendosene ogni onere.

4. Fino alla scadenza della nuova concessione, sono a carico del concessionario tutti gli obblighi indicati nel presente regolamento.

CAPO III

TOMBE DI FAMIGLIA ED AREE PER TOMBE MONUMENTALI

ART. 75 - CRITERI PER LA CONCESSIONE

1. Le tombe di famiglia possono essere concesse:

a) ad una o più persone e per esse esclusivamente e la concessione si intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altra persona;

b) ad una famiglia e per essa al suo richiedente, e si intende fatta a favore dei componenti di quella famiglia, come previsto dall'art. 80, comma 1;

c) ad Enti Morali, a Congregazioni religiose o alla Parrocchia e per essi al loro rappresentante legale "pro-tempore".

2. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), la concessione si intende fatta a favore esclusivo dei membri dell'ente o della Congregazione e non si estende ai loro famigliari né ad altro consimile Ente.
3. Più titolari di una tomba, se d'accordo, con scrittura privata da produrre all'Ufficio Comunale competente, possono procedere alla divisione dei vari posti o all'assegnazione di quote e quindi alla determinazione degli oneri di manutenzione.
4. La domanda di concessione di tombe di famiglia o parte delle stesse decade decorsi sei mesi dalla data della stessa, senza che sia stato presentato il progetto.

ART. 76 - RIVESTIMENTO MARMOREO E FINITURE

1. Per le finiture i rivestimenti e gli accessori delle tombe di famiglia occorre ottenere l'autorizzazione del competente responsabile del servizio, così come stabilito all'art. 42 del presente regolamento.

ART. 77 - DOVERI IN ORDINE ALLA MANUTENZIONE

1. Anche per quanto riguarda le tombe di famiglia, vale quanto disposto dall'art. 69 del presente regolamento. Anche le tombe di famiglia edificate dal Comune, la manutenzione ordinaria e straordinaria è a carico del concessionario per tutto il tempo della concessione.

ART. 78 - MODALITÀ DI CONCESSIONE

1. Le concessioni di tomba di famiglia o porzioni della stessa, possono essere fatte in ogni tempo, secondo la disponibilità, ai soggetti di cui all'art. 75.
2. Nel caso di concessione a più famiglie, è redatto per ognuna apposito atto di concessione, con l'indicazione della rispettiva quota di concessione.
3. La concessione non può essere fatta a persone o ad Enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione.
4. Nel caso di più domande giacenti, e qualora non fosse possibile dare evasione a tutte, si procede all'assegnazione seguendo la data di arrivo della domande al protocollo generale del Comune e, a parità di data, mediante sorteggio.
5. La concessione deve esplicitamente indicare la durata e natura della stessa, la descrizione della sepoltura, l'esatto nominativo della persona o famiglia cui la sepoltura deve servire, l'eventuale inclusione od esclusione dal diritto d'uso di persone ben determinate, la prova dell'avvenuto pagamento del canone, secondo la tariffa vigente.
6. Se più sono i titolari, per la concessione o per la successione, questi, entro un anno, devono designare uno fra essi che assuma verso il Comune l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto di tale designazione, provvede il competente dirigente.
7. Il titolare di concessione cimiteriale che si trasferisca dal Comune, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'Ufficio Concessioni Cimiteriali, che ne tiene nota nel fascicolo individuale della concessione.

ART. 79 – RINNOVO

1. Alla scadenza del termine novantannovennale può essere concesso il rinnovo della concessione con la durata prevista dall'art. 62 del presente regolamento, tenuto conto delle esigenze del Cimitero, dello stato della sepoltura e in rapporto al presunto esercizio del diritto d'uso.
2. Il rinnovo è subordinato al versamento della prescritta tariffa, e può essere condizionato alla esecuzione di opere di manutenzione.

Art. 80 - AMMISSIONE IN SEPOLTURA DI FAMIGLIA E PER COLLETTIVITÀ

1. Nella rispettiva sepoltura di famiglia sono ammesse le salme ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nella sepoltura medesima e che risultino averne diritto o in quanto comprese fra quelle di cui all'art. 433, numeri 1, 2 e 3 del Codice Civile e per le quali il concessionario non abbia stabilito l'esclusione nell'atto di concessione, oppure in quanto espressamente citate nell'atto di concessione o in apposita dichiarazione scritta autografa, se comprese fra quelle di cui allo stesso articolo 433, numeri 4, 5 e 6. Hanno diritto ad essere ammesse nella sepoltura di famiglia anche le salme dei discendenti dei figli del concessionario e, se previsti nell'atto di concessione o successiva apposita dichiarazione, i loro coniugi. Con apposita dichiarazione, sottoscritta dal concessionario o dal rappresentante dei suoi eredi, nel qual caso si intende con l'assenso di tutti, possono essere tumulate anche salme di persone che risultino essere state conviventi con i concessionari o di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei loro confronti.
2. Il concessionario o il rappresentante dei concessionari devono, di volta in volta, presentare domanda per il seppellimento, dalla quale risulti che il defunto ha diritto ad essere tumulato nella tomba di cui trattasi.
3. Se il concessionario è un Ente o una comunità, sono ammessi nelle sepolture i rispettivi membri, ai sensi del relativo Statuto; l'Ente o comunità deve presentare, di volta in volta, un'apposita dichiarazione e una richiesta di tumulazione.
4. Non viene rilasciato il permesso di seppellimento qualora sorga il dubbio sul diritto del richiedente, oppure

quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto.

5. Il richiedente deve provare il suo diritto e rimuovere l'opposizione.

6. Le eventuali controversie fra titolari di una tomba o titolari di diritto di sepoltura, vanno risolte direttamente dai medesimi, davanti all'Autorità Giudiziaria, restando estraneo il Comune ad ogni questione inerente ai rapporti intercorrenti fra detti concessionari.

7. Salvo dichiarazione preventiva e nominativa, da indicarsi nell'atto di concessione, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari della concessione o titolari del diritto di sepoltura, è dato dall'ordine di premorienza.

8. Nella sepoltura non possono essere accolte salme in numero superiore ai posti-bara autorizzati.

ART. 81 - TUMULAZIONI PROVVISORIE IN LOCULI O IN TOMBA DI FAMIGLIA

1. Il concessionario o il rappresentante dei concessionari possono, comunque, disporre per la tumulazione provvisoria di salme, in attesa di assegnazione di altra sepoltura da parte del Comune. A tal fine, gli stessi producono all'ufficio concessioni cimiteriali un'apposita dichiarazione dalla quale risulti chiaramente la loro volontà di consentire l'immissione nel loculo o nella tomba di famiglia di persona estranea al nucleo familiare; devono, altresì, dichiarare che la tumulazione è data a titolo provvisorio e che la stessa avviene senza alcun fine di lucro o speculazione.

2. Trattandosi di concessione provvisoria il concessionario, decorsi tre anni dalla sepoltura, può chiedere, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai familiari del defunto ospitato di procedere all'estumulazione della salma, assegnando agli stessi un termine entro cui procedere. Trascorso detto termine, il concessionario della sepoltura ospitante può procedere, a sue spese, al trasferimento della salma in apposito campo. All'atto della richiesta di estumulazione fatta da parte del concessionario, lo stesso deve allegare copia della lettera inviata ai familiari, al fine di dimostrarne l'inerzia.

ART. 82 - MORTE DEL CONCESSIONARIO

1. In caso di morte del concessionario di una tomba di famiglia, gli eredi debbono darne comunicazione al Comune, comprovando, la loro posizione con un certificato sostitutivo dell'atto di notorietà, anche ai fini di quanto stabilito dal precedente art. 80.

2. Qualora la famiglia concessionaria di tomba di famiglia o frazione di essa venisse ad estinguersi senza lasciare eredi che possano succedere nel diritto di sepoltura, ai sensi del comma 1 dell'art. 80, trascorsi 3 anni dall'ultima tumulazione, il Comune inizia la procedura di cui all'art. 87 del presente regolamento, per i posti rimasti liberi, fermo restando l'obbligo della conservazione nella sepoltura stessa delle salme e dei resti mortali, con facoltà di ridurre discrezionalmente le lapidi o monumenti installati, nonché di procedere alla riduzione in resti delle salme sepolte da oltre trent'anni.

ART. 83 - DIVIETO CESSIONE DIRITTO D'USO TOMBE DI FAMIGLIA

1. In conformità a quanto dispone l'art. 93 del D.P.R. n 285/90, il diritto d'uso delle sepolture private concesse alle persone fisiche è riservato ai concessionari e ai loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione.

2. In ogni caso il diritto si esercita fino alla capienza del sepolcro.

3. È vietata, pertanto, la cessione del diritto d'uso tra privati, salvo il caso di concessione temporanea di cui al precedente art. 81.

ART. 84 - AREE PER TOMBE MONUMENTALI

1. Per la durata ed i criteri per la concessione di aree per tombe monumentali vale quanto stabilito dal presente regolamento, in quanto applicabile, in materia di concessione di tombe di famiglia.

CAPO IV

REVOCA, DECADENZA E RINUNCIA DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI

ART. 85 - ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni di sepolture private si estinguono oltre che per la scadenza del termine, per revoca, per decadenza, per rinuncia e per soppressione del cimitero.

ART. 86 – REVOCA

1. La revoca può essere esercitata dal Comune per eccezionali esigenze di pubblico interesse e per la realizzazione di opere e servizi di carattere generale. In tal caso, i concessionari hanno diritto ad ottenere, a titolo gratuito, un posto corrispondente alla precedente concessione e per la durata residua loro spettante o, nel caso di concessione perpetua, per la durata stabilita dall'art. 62, lettere a), b) e c).

2. I concessionari hanno diritto, altresì, al trasporto gratuito dei feretri o dei resti nel nuovo sito.

ART. 87 – DECADENZA

1. La decadenza può essere dichiarata dal Comune previa regolare diffida, per inadempienza delle

obbligazioni contenute nell'atto di concessione.

2. Se il concessionario e gli aventi causa non risultano reperibili, viene data comunicazione mediante apposito avviso da affiggersi per 30 giorni all'Albo Pretorio del Comune ed all'ingresso del Cimitero.

3. Decorso un anno dalla data di diffida o dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dell'abbandono, è dichiarata la decadenza.

4. Nel caso di decadenza non si dà luogo ad alcun rimborso.

5. Per le salme e per i resti si provvede nel seguente modo:

a) se la mineralizzazione risulta completa, i resti sono depositati nell'ossario Comune;

b) se la mineralizzazione non è completa, decorsi almeno trent'anni dalla tumulazione, la salma è inumata, previa perforazione del feretro metallico, in campo comune per il periodo occorrente.

ART. 88 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE DI TOMBE DI FAMIGLIA

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione della tomba di famiglia o sua porzione solo a favore del Comune. In caso di rinuncia ha diritto al rimborso del 50% della tariffa in vigore, per tombe analoghe, al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione di anno superiore a sei mesi di durata residua della concessione.

2. La rinuncia da parte del contitolare, se a favore di uno o tutti gli altri contitolari della stessa tomba, costituisce accrescimento e non cessione; essa deve risultare da atto pubblico o scrittura privata, in cui risulti la rinuncia della specifica quota di diritto a favore dell'altro concessionario. La rinuncia è implicita qualora un contitolare non partecipi alle spese di manutenzione.

3. Nel caso di rinuncia alla tomba di famiglia concessa in modo perpetuo spetta il rimborso del 50% della tariffa in vigore per le concessioni novantanovenali. Se la rinuncia riguarda una porzione di tomba il rimborso avviene in proporzione, tenendo conto dei posti complessivi della tomba e di quelli cui si rinuncia.

4. La rinuncia deve riguardare, in ogni, caso posti interi e liberi. Se la rinuncia riguarda tombe bisognose di manutenzione straordinaria o dell'esecuzione di lavori di qualsiasi altra natura, la misura del rimborso è decurtata dell'importo della perizia di stima dei lavori redatta dall'Ufficio Tecnico.

ART. 89 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE DI LOCULI, COLOMBARI O CINERARI

1. La rinuncia della concessione di loculi, colombari e cinerari può avvenire per trasferimento della salma in altra sepoltura o per altre cause che devono essere valutate ed accolte dall'Amministrazione comunale.

2. Spetta ai rinuncianti, il rimborso di una somma pari ad 1/80 della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.

3. Dall'importo del rimborso viene detratto il costo per il ripristino della lapide nella misura fissata nelle tariffe di cui all'art. 66.

4. Nel caso di rinuncia alla concessione di loculi o colombari perpetui spetta ai rinuncianti il rimborso del 50% della tariffa in vigore per le concessioni quarantennali di loculi e colombari.

5. Nel caso di rinuncia alla concessione di loculi o colombari novantanovenali, per il rimborso viene applicato il sistema di calcolo di cui al comma 1. dell'art. 88.

6. Nel caso di rinuncia alla concessione di ossari o cinerari cinquantennali, per il rimborso viene applicato il sistema di calcolo di cui al comma 1. dell'art. 88.

ART. 90 - SOPPRESSIONE CIMITERI

1. Tutte le concessioni si estinguono per soppressione dei cimiteri, salvi i diritti dei concessionari previsti dalle leggi in vigore.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 91 - SEPOLTURE FUORI DAL CIMITERO

1. Per la costruzione ed uso delle cappelle private fuori dal Cimitero comunale, si applicano le norme di cui al capo XXI del D.P.R. n 285/90.

ART. 92 – CAUTELE

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (inumazione, cremazione, trasporto salme ad altra sepoltura, ecc.) od una concessione (loculi, tomba famiglia, colombario, ecc.), s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazioni, l'Amministrazione resta estranea all'azione che ne consegue. Essa si limita, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ART. 93 - CONTRAVVENZIONI E SANZIONI

1. I contravventori delle disposizioni contenute nel Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria sono puniti con la sanzione amministrativa stabilita dall'art. 358 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.04.1934, n. 1265 e successive modificazioni.

2. In caso di violazioni alle norme del presente Regolamento comunale o ad altre disposizioni emanate dal competente dirigente o dal Sindaco, si applica la sanzione amministrativa prevista dalla Legge per le violazioni alle norme regolamentari comunali.

ART. 94 - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

1. L'Amministrazione provvede al servizio dell'illuminazione votiva delle sepolture o in amministrazione diretta o mediante affidamento in gestione a ditta privata sufficientemente attrezzata e idonea allo scopo, con deliberazione della Giunta Comunale, fissa in entrambi i casi, le norme di esercizio e le relative tariffe di utenza.

ART. 95 – RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. n 285/90, integrato dalla Legge 30/03/2001, n. 130, e successive modificazioni e integrazioni che intervengano per normativa statale o regionale.

ART. 96 - ABROGAZIONE DI NORME

1. Il presente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria sostituisce, abrogandolo, il precedente adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 17.05.1996

2. Si intendono abrogate tutte le normative comunali inerenti la polizia Mortuaria che contrastassero con il presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, entra in vigore in conformità allo Statuto comunale attualmente in vigore.